



STATUTO FISMIC

Approvato al 14° CONGRESSO NAZIONALE DELLA
FISMIC

ROMA, 20 OTTOBRE 2007

P R E M E S S A

ART. 1 – COSTITUZIONE DELLA FISMIC

E' costituita la **FISMIC**, l'Organizzazione Sindacale democratica aperta alla adesione di tutte le lavoratrici e i lavoratori in attività e in quiescenza, dei disoccupati, dei parzialmente occupati.

La **FISMIC** stabilisce la sua sede Nazionale a Roma, in Via dei Salesiani, 44 int. 2 e a Torino – *C.so Vittorio Emanuele II, 64*

La **FISMIC** non ha scopi di lucro

La **FISMIC** è un ente associativo non commerciale che non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell' Associazione, salvo diverse disposizioni di legge

La **FISMIC** non potrà trasmettere ad altri il contributo associativo

La **FISMIC** ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.

Sono Organizzazioni Sindacali filiazioni della FISMIC:

- Il FALI – FISMIC;
- La F.I.L.C. (Federazione Italiani Lavoratori del Commercio e settori collegati) che organizza i lavoratori attivi dei settori del Commercio, Turismo, Servizi e Terziario);
- La ANPF/SILP – FISMIC, (Associazione Nazionale Pensionati Federcasalinghe / Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati – FISMIC) che organizza i cittadini Pensionati e Pensionate;
- La SILT FISMIC (Sindacato Italiano Lavoratori Temporanei – FISMIC), che organizza i cittadini temporaneamente inoccupati.
- La FAIL-CONFAIL-FISMIC che organizza i lavoratori Chimici, Farmaceutici, fibre, ceramica. Abrasivi, lubrificanti, GPL, gomma, plastica e loro derivati.

Ogni altra categoria merceologica del settore privato, pubblico e dell'assistenza ai cittadini.

La FISMIC aderisce alla Conf.Lavoratori, Confederazione Italiana dei Lavoratori.

ART. 2

La FISMIC svolge la propria attività sindacale ed organizzativa osservando come basilari i seguenti principi:

- A) *il diritto al lavoro come naturale mezzo di vita, della sua libera scelta ed elevazione;*
- B) *il diritto alla giustizia sociale, mezzo di pace universale e duratura nella convivenza civile;*
- C) *il diritto di libero esercizio dell'azione sindacale, in primo luogo quello dello sciopero, per la legittima difesa degli interessi dei lavoratori;*
- D) *il diritto alla tutela della salute e della dignità del lavoratore come prima condizione della giustizia sociale;*
- E) *il diritto delle forze del lavoro di avere un ruolo positivo nella società e nelle scelte programmatiche attraverso il metodo della concertazione e delle politiche dei redditi;*
- F) *il diritto all'inserimento dei lavoratori nella conduzione aziendale ed alla conseguente partecipazione.*
- G) *La valorizzazione del lavoro, con particolare riferimento, al lavoro industriale*
- H) *Il superamento del precariato soprattutto per i giovani e per le donne, e l'ottenimento della buona occupazione per tutti i cittadini.*

Come conseguenza dei suddetti principi, la FISMIC si propone i seguenti obiettivi:

1. *Assicurare la presenza del Sindacato in ogni luogo di lavoro.*
2. *Elevare il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare consolidarne il potere nelle politiche economiche e sociali.*
3. *Realizzare in modo concreto il principio di pieno impiego di tutte le forze del lavoro, promuovendo la professionalità dei lavoratori, onde conseguire traguardi di qualificazione secondo lo sviluppo del progresso tecnologico.*
4. *Intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con tutte le centrali sindacali democratiche ed in tale modo contribuire alla ricerca dell'unità di tutti i lavoratori.*
5. *Migliorare il livello culturale e professionale dei lavoratori nella organizzazione del lavoro.*
6. *Accrescere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nelle fabbriche, allo scopo di garantire la libera espressione delle opinioni, il democratico esercizio del dibattito assembleare, l'espressione libera e garantita del voto, nelle scelte democratiche di organismi rappresentativi di fabbrica e in occasione di referendum e di altre forme di consultazione ed espressione della libera volontà da parte dei lavoratori.*
7. *Tutti i lavoratori possono essere organizzati nella FISMIC indipendentemente dalle loro concezioni politiche o religiose, purché accettino integralmente il presente Statuto.*

8. *La FISMIC è autonoma da ogni organizzazione di Governo, di Partito e di qualsiasi Ente nazionale o soprannazionale che operi con fini estranei agli intendimenti ed agli obiettivi della FISMIC stessa. La FISMIC è autonoma anche da Enti, Associazioni che organizzano datori di lavoro.*
9. *La struttura libera e democratica della FISMIC non ammette nel suo interno l'esistenza di correnti precostituite, fermo restando l'assoluto rispetto verso il diritto di formarsi e di esprimersi di ~~minoranze~~ pareri diversi nello specifico merito dei problemi di natura sindacale , nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 45.*

Comunque i collegamenti con la FISMIC, rispetto ad affiliazioni, patti federativi, deleghe di rappresentanza, ecc., nazionali ed internazionali con altri organismi sindacali o sociali di qualsiasi livello potranno essere deliberati dal Consiglio Generale, a maggioranza qualificata (3/4 del Consiglio Generale Nazionale).

La FISMIC intrattiene rapporti di fraterna collaborazione con le Centrali Mondiali dei Sindacati dei Lavoratori e con le Organizzazioni Europee che si ispirano al comune patrimonio ideale e danno sicure garanzie di fedeltà al metodo democratico, alla libertà, all'autonomia dai Partiti e alla autodeterminazione dei popoli.



ART. 3

ADESIONE ALLA FISMIC

Tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno i requisiti previsti dagli art. 1 e 2 del presente Statuto possono essere iscritti alla FISMIC ed ai sindacati affiliati. L'iscrizione avviene tramite le strutture del Sindacato Territoriale con la sottoscrizione di un'apposita delega; il prelievo della tessera FISMIC ha valore di accettazione del presente Statuto e quindi di adesione alla FISMIC e dà diritto alla erogazione a titolo gratuito dei Servizi FISMIC.

ART. 4

DEMOCRAZIA INTERNA

I rapporti interni alla FISMIC si fondano sui principi della democrazia sindacale. Ad ogni iscritto/iscritta sono garantite a tutti i livelli le più ampie libertà di espressione, di elaborazione, di manifestazione del dissenso e di circolazione delle idee nonché di partecipazione alla determinazione degli indirizzi e delle scelte politiche dell'organizzazione.

Tutte le cariche rappresentative sono elettive; le elezioni dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente Statuto ed alle norme elettorali emanate dagli organismi competenti.

Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice nell'ambito degli organismi competenti, ove non sia diversamente specificato, ed impegnano tutta l'Organizzazione. Di fronte al manifestarsi di eventuali posizioni di minoranza, ad esse va garantita la libertà di esprimersi nelle sedi e con gli strumenti propri dell'Organizzazione, fermo restando il principio che la non condivisione, non autorizza comportamenti esterni diversi da quelli assunti democraticamente dalla maggioranza e che non è possibile propagandare tesi contrarie a quelle assunte dall'Organizzazione. Gli eventuali casi di indisciplina sono giudicati in base alle norme fissate nel presente Statuto.

Non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri organismi esterni all'Organizzazione.

Le organizzazioni aderenti alla FISMIC non possono comunque operare presso le sedi di qualsiasi Partito o movimento politico o in sedi che ospitano strutture che siano di concorrenza con l'attività di Servizi della FISMIC e nelle sedi della FISMIC è vietato esporre simboli di partito o di movimenti politici e/o di altre sigle che possono con il semplice svolgimento della loro attività essere ostative o di concorrenza con le attività della FISMIC e dei suoi centri di Servizio.

ART. 5

RESPONSABILITA'



La FISMIC Nazionale risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale. Per quanto attiene agli impegni che ciascun Sindacato Territoriale assume nei confronti di terzi, valgono le norme contenute negli articoli 39, 40 e 41 del presente Statuto.

ART. 6

INCOMPATIBILITA'



Ogni componente di organi statutari della FISMIC deve avere la consapevolezza di essere al servizio esclusivo della Federazione e delle sue articolazioni Territoriali.

La posizione del dirigente a tempo pieno della FISMIC è e deve rimanere incompatibile con quella di rappresentante politico.

Per rappresentanti politici si intendono:

- a) *i membri della Camera dei Deputati e del Senato;*
- b) *i membri dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali (questi ultimi per i Comuni dove è previsto il doppio turno elettorale con oltre 35.000 abitanti);*
- c) *i membri di Segreterie dei Partiti Politici a livello Nazionale e Provinciale;*

d) *i Sindaci a prescindere dal numero di abitanti del Comune.*

NORMA INTERPRETATIVA DELL'INTERO ARTICOLO 6): è incompatibile qualunque incarico (politico, ma anche professionale) che sottragga del tempo o distolga delle risorse dall'attività sindacale (p. es. un dirigente a tempo pieno dell'Organizzazione Sindacale non può ricoprire cariche politiche o di qualunque altro genere che sottraggono del tempo all'attività a tempo pieno nell'Organizzazione).

I componenti di organi statutari della FISMIC hanno evidentemente ampia libertà di porre la loro candidatura a cariche pubbliche ed incarichi politici a qualsiasi livello.

In tal caso dovranno comunicare i loro intendimenti agli organi dirigenti a loro gerarchicamente superiori della FISMIC almeno 3 mesi prima.

Il loro mandato sarà quindi rigorosamente sospeso a tutti gli effetti per la durata della campagna elettorale.

Al termine della campagna elettorale il dirigente potrà optare se restare nel vecchio incarico sindacale o assumere quello nuovo politico.

Tale opzione andrà esercitata entro 30 giorni dall'elezione.

ART. 7

LIMITI DI ETA'



Un dirigente dell'Organizzazione (con particolare riguardo per quelli a tempo pieno) non può ricoprire lo stesso incarico per più di 3 (tre) mandati congressuali di seguito o oltre il 65esimo anno di età.

Per quanto riguarda la ANPF / SILP FISMIC l'incarico decade al raggiungimento del 70esimo anno di età, ferma restando la norma dei 3 (tre) mandati congressuali consecutivi.

LA STRUTTURA DELLA FISMIC

ART. 8

L'ASSEMBLEA DI BASE DELLA FISMIC

L'Assemblea di Base della FISMIC è lo strumento di dibattito, di elaborazione e di verifica delle politiche sindacali in fabbrica, nonché l'istanza fondamentale congressuale della FISMIC nei luoghi di lavoro.

Essa è composta da tutti/e gli iscritti e le iscritte alla FISMIC.

Sono compiti specifici:

- ▣ *eleggere i delegati e le delegate al Congresso Provinciale;*
- ▣ *decidere d'intesa con il Sindacato Provinciale, la candidatura degli iscritti/e FISMIC per l'elezione delle R.S.U.;*
- ▣ *identificare le istanze dei lavoratori e delle lavoratrici in sede aziendale, e orientare le scelte e le attività sindacali degli organismi di fabbrica;*

L'Assemblea di Base può essere convocata dal Sindacato Territoriale.

Le Assemblee di Base della FISMIC sono di norma aperte a tutti i lavoratori e lavoratrici con diritto di parola e senza diritto al voto

ART. 9

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

La FISMIC conferisce la titolarità alle proprie RSU e ai componenti del Comitato Direttivo Provinciale e gli dà mandato di esercitarla in seno alle Rappresentanze Sindacali Unitarie per le materie rivendicative attinenti l'azienda. Tale titolarità viene esercitata congiuntamente all' Organizzazione Sindacale Territoriale o Nazionale.

ART. 10

IL GRUPPO DIRIGENTE AZIENDALE

Il Gruppo Dirigente Aziendale si compone:

- ▣ *dei candidati e candidate FISMIC presentati/e per l'elezione delle R.S.U. e degli esperti ove presenti;*
- ▣ *dei componenti del Comitato Direttivo Provinciale e Regionale e del Consiglio Generale Nazionale, presenti in azienda.*

Sono suoi compiti specifici:

- ▣ *attivare il consenso ed il tesseramento dei lavoratori e delle lavoratrici verso la FISMIC;*
- ▣ *promuovere il proselitismo*
- ▣ *convocare l'Assemblea di Base degli iscritti e delle iscritte;*
- ▣ *rappresentare e confrontare negli organismi aziendali unitari gli orientamenti e le scelte sindacali dell'Assemblea degli iscritti e delle iscritte.*

Nelle aziende si elegge, su proposta della Segreteria Territoriale un responsabile o una responsabile.

ART. 11

IL SINDACATO TERRITORIALE

- **Al di sotto dei 50 iscritti attivi e 50 iscritti ANPF / SILP FISMIC e con una presenza organizzata in solo 3 luoghi di lavoro nel territorio, il Sindacato Territoriale non sarà valido ai fini Congressuali: quel territorio sarà considerato dall'Organizzazione un Presidio FISMIC;**
- **Al di sopra dei 50 iscritti attivi e 50 iscritti pensionati e fino a 100 per ciascuna tipologia e con una presenza in più di 3 luoghi di lavoro fino a 5, il Sindacato Territoriale verrà considerato dall'Organizzazione una sede Territoriale della FISMIC;**
- **Al di sopra dei 100 iscritti attivi e dei 100 iscritti pensionati e con la presenza in un'unica Provincia il Sindacato Territoriale verrà considerato dall'Organizzazione una sede Provinciale della FISMIC; ove insistano più sedi FISMIC all'interno della stessa Provincia con caratteristiche di cui al presente alinea, la sede principale del Sindacato sarà quella del capoluogo di Provincia o, in assenza di questa, la sede che conta il numero maggiore di iscritti.**
- **Al di sopra dei 100 iscritti attivi e dei 100 iscritti pensionati in ciascuna Provincia e con la presenza in più Province della stessa Regione, il Sindacato Territoriale verrà considerato dall'Organizzazione una sede Regionale della FISMIC.**

Il Sindacato Territoriale raggruppa tutti gli iscritti e le iscritte alla FISMIC nell'ambito del proprio territorio.

Compiti del Sindacato Territoriale sono:

- a) *promuovere l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici alla FISMIC;*
- b) *dirigere la politica sindacale e contrattuale della categoria nell'ambito del proprio territorio;*
- c) *definire la dislocazione delle Zone e ne coordina il funzionamento.*
- d) Governare e presiedere il buon funzionamento delle attività dei Servizi della FISMIC

Norma transitoria: si da atto che per le strutture attualmente presenti sul territorio nazionale ci sarà un processo di adeguamento che dovrà concludersi entro il 2008.

ART. 12

LA FISMIC NAZIONALE

Tutti i Sindacati Territoriali costituiscono la FISMIC Nazionale, che ha il compito della rappresentanza generale, della direzione politica, dell'orientamento nelle vertenze di carattere nazionale, del coordinamento delle attività dei Servizi FISMIC di cui ne sovrintende l'attività. Predispone e cura i percorsi formativi. Per la sua attività la Federazione Nazionale si può avvalere di specifiche collaborazioni sia interne che esterne all'Organizzazione .

- ORGANIZZAZIONE -

ART. 13

La Federazione si articola organizzativamente su un piano Nazionale, Territoriale e basa la propria struttura organizzativa nei luoghi di lavoro attraverso i Gruppi Dirigenti di Azienda e sul territorio nelle zone sindacali o di servizio.

ART. 14

Gli organi della Federazione sono:

- a) *il Congresso Nazionale;*

- b) *il Consiglio Generale Nazionale;*
- c) *l'Esecutivo Nazionale;*
- d) *la Segreteria Nazionale;*
- e) *il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;*
- f) *il Collegio dei Probiviri.*

- g) *La Consulta Nazionale dei Segretari Organizzativi e Amministrativi;*
- h) *L'attivo di tutti i Segretari Responsabili.*

Impegno di tutto il Gruppo Dirigente della FISMIC è di garantire un'adeguata presenza femminile negli organismi a livello territoriale e nazionale; in particolare tale presenza deve essere almeno del 15% nelle liste dei candidati alle elezioni RSU, nei Comitati Direttivi Territoriali e nelle Segreterie.

ART. 15

Il Congresso Nazionale è l'organo deliberativo della Federazione. Esso si pronuncia sull'attività del periodo trascorso, fissa l'atteggiamento della FISMIC sulle questioni importanti, decide sul programma generale della FISMIC. Il Congresso Nazionale si riunisce ordinariamente ogni quattro anni, oppure su richiesta della maggioranza di 2/3 i componenti il Consiglio Generale o di almeno 1/3 degli iscritti.

I Delegati al Congresso Nazionale sono eletti dai Congressi Territoriali. La maggioranza si delibera con il 51% dei delegati al Congresso.

Il Congresso deve sempre prevedere nel suo ordine dei lavori:

- A)** *La relazione degli Organi Dirigenti uscenti e la relativa discussione;*
- B)** *eventuale discussione delle modifiche dello Statuto;*
- C)** *l'approvazione delle risoluzioni e mozioni conclusive del Congresso. Il Congresso Nazionale si effettuerà osservando scrupolosamente il regolamento per il Congresso allegato al presente Statuto;*
- D)** *l'elezione del Consiglio Generale Nazionale.*

ORGANI DELLA FISMIC

ART. 16

IL CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE - DEFINIZIONE - COMPITI -

Il Consiglio Generale Nazionale è l'organismo di direzione della FISMIC tra un Congresso e l'altro, ed è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso.

Sono suoi compiti specifici:

- a) *convocare il Congresso Nazionale fissandone le modalità di svolgimento;*
- b) *eleggere nel suo seno il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale e l'Esecutivo Nazionale;*
- c) *eleggere nel suo seno il Presidente;*
- d) *amministrare il patrimonio sociale, attraverso la discussione e l'approvazione dei bilanci annuali;*
- e) *deliberare in materia di contribuzione ordinaria e straordinaria;*
- f) *decidere le sanzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti.*

ART. 17

IL CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE - CONVOCAZIONE -

Il Consiglio Generale Nazionale si riunisce ordinariamente 1 volta l'anno. E' convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Esso può essere convocato in via straordinaria:

- ▣ *quando lo richieda 1/3 dei suoi componenti.*

Le riunioni sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno il 33% dei componenti. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti. Per le

delibere relative a modifiche del gruppo dirigente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 18
IL CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE
- COMPOSIZIONE -

Il Consiglio Generale Nazionale è composto da 72 componenti e cinque componenti provenienti da FALI FISMIC, oltre che i Segretari Nazionali Aggiunti della FILC, del SILP e della FAILC-CONFAIL-FISMIC. Oltre i componenti effettivi, fanno parte di diritto del Consiglio Generale Nazionale, con voto consultivo, i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale Nazionale può deliberare sostituzioni di suoi componenti decaduti a qualsiasi titolo; in questo caso le sostituzioni avvengono con i candidati provenienti dalle stesse strutture.

Potranno essere effettuate cooptazioni, a maggioranza di nuovi componenti. La somma delle sostituzioni e delle cooptazioni non potrà superare il 50% nel qual caso l'organismo decade e si dovrà procedere alla convocazione straordinaria del Congresso, a meno che tale crescita corrisponda con nuove strutture sia territoriali che categoriali oggi non contemplate nel novero di quelle organizzate dalla FISMIC e dai sindacati affiliati.

ART. 19
L'ESECUTIVO NAZIONALE
- DEFINIZIONE - COMPITI -

L'Esecutivo Nazionale è l'organismo di attuazione delle decisioni del Consiglio Generale Nazionale e ad esso risponde del suo operato.

Sono suoi compiti specifici:

- a) *orientare le scelte relative ai rapporti interni e con gli altri sindacati;*
- b) *assicurare il coordinamento della contrattazione e delle decisioni relative ai settori produttivi;*
- c) *promuovere l'azione disciplinare verso i componenti del Consiglio Generale Nazionale e decidere sulle gestioni straordinarie delle strutture nei casi previsti dal presente Statuto.*

ART. 20
L'ESECUTIVO NAZIONALE
- COMPOSIZIONE -

- L'Esecutivo Nazionale è composto da 28 componenti, 2 del FALI - FISMIC e i Segretari Nazionali Aggiunti della FILC, del SILP e della FAILC-CONFAIL-FISMIC, che ne fanno parte di diritto.

ART. 21
L'ESECUTIVO NAZIONALE
- CONVOCAZIONE -

L'Esecutivo Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale che ne indica la data, la località, l'ordine del giorno

ART. 22
LA SEGRETERIA NAZIONALE
- COMPOSIZIONE - COMPITI -

La Segreteria Nazionale provvede alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Generale Nazionale, assicura la direzione operativa delle attività della Federazione; delibera sulle questioni che hanno carattere di urgenza e coordina l'iniziativa con i Sindacati Territoriali, con le Federazioni Nazionali di altri sindacati e con i Sindacati internazionali.

La Segreteria convoca il Consiglio Generale Nazionale e l'Esecutivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da un numero di componenti stabilito dal Consiglio Generale Nazionale.

La Segreteria Nazionale funziona collegialmente e le decisioni possono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale. La Segreteria Nazionale risponde del suo operato al Consiglio Generale Nazionale.

La Segreteria Nazionale individua al suo interno il Segretario Organizzativo - Amministrativo.

Spettano alla Segreteria Nazionale i compiti di cui all'art.12 del presente Statuto.

ART. 23
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta la FISMIC di fronte a terzi e in giudizio per le materie di sua competenza, predispone in accordo con il

Segretario Organizzativo - Amministrativo l'utilizzo delle risorse sindacali e finanziarie della Federazione Nazionale. Sulla base del mandato conferitogli dal Congresso e dal Consiglio Generale Nazionale dirige l'Organizzazione, ne cura la politica sindacale e rappresenta l'Organizzazione nei suoi momenti pubblici e di negoziazione con le controparti e gli Enti e mantiene i rapporti con le altre Organizzazioni Sindacali. Conferisce le deleghe di Segreteria e quelle necessarie per seguire in modo efficace le vicende sindacali dei Settori e delle Aziende di rilevanza nazionale e di quelle dei Servizi FISMIC. Presiede l'attività dei Servizi della FISMIC in rapporto con la Segreteria Generale della Conf.lavoratori e con gli altri Enti preposti.

Nell'ambito delle regole generali di buona e corretta tenuta amministrativa, previste dagli art. 39 e 40 del presente Statuto, può ricorrere a prestiti e mutui presso Istituti Bancari o Finanziaria, al fine di realizzare nuovi investimenti in settori, aree geografiche e servizi aggiuntivi a quelli, tradizionalmente esistenti.

Art. 24

IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO NAZIONALE

Il Segretario Organizzativo Nazionale ha il compito di presiedere, coordinare e gestire la politica delle entrate e delle uscite dell'Organizzazione e di tenere la contabilità e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi sulla base delle regole predisposte dal Segretario Generale e della Segreteria; coordina, congiuntamente al Segretario Generale, le attività dei Servizi FISMIC. Cura, anche avvalendosi di specifiche collaborazioni, il sito internet e le attività di propaganda verso l'esterno, il tesseramento FISMIC, ANPF, SILT, FILC e FAILC-CONFAIL-FISMIC, l'andamento delle elezioni RSU/RLS; in rapporto diretto col Segretario Generale, e sentita la Segreteria, stabilisce gli ordini di priorità e le quantità economiche da stanziare per ciascuna iniziativa, fermo restando il principio della coerenza con quanto stabilito nei bilanci.

Il Segretario Organizzativo Nazionale può disporre controlli sulla regolarità dell'amministrazione dei Sindacati Territoriali e sulla loro coerenza con le regole.

ART. 25

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 componenti eletti dal Congresso Nazionale. Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive ed esecutive negli organismi nazionali di categoria. I componenti effettivi del Collegio, partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale Nazionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio è competente ad esaminare:

- ▣ *in prima istanza i ricorsi presentati, entro il termine di 15 giorni, avverso provvedimenti presi dal Consiglio Generale Nazionale e dall'Esecutivo Nazionale;*
- ▣ *in seconda istanza i ricorsi presentati, entro il termine di 15 giorni, avverso i giudizi emessi dai Collegi dei Probiviri delle strutture Territoriali.*

Il Collegio Nazionale dei Proviviri è tenuto ad esprimere, pena la decadenza del provvedimento impugnato, il suo giudizio nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

ART. 26

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 componenti eletti dal Congresso. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo ai lavori del Consiglio Generale Nazionale. I componenti del Collegio non possono rivestire cariche direttive ed esecutive negli organismi nazionali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare due volte l'anno, di norma ogni 6 mesi, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, i documenti amministrativi e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria i miglioramenti contabili che ritenga opportuni e segnalando le eventuali deficienze.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può disporre, su deliberazione dell'Esecutivo Nazionale e comunque congiuntamente al Segretario Organizzativo Nazionale, controlli sulla regolarità della amministrazione dei Sindacati Territoriali. Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sul rendiconto amministrativo e finanziario della FISMIC nel periodo tra un Congresso e l'altro.

ART. 27

UFFICI SINDACALI NAZIONALI

Il Segretario Generale, di concerto con la Segreteria può conferire deleghe specifiche, come previsto negli artt. precedenti.

Per quanto riguarda gli incarichi specifici, con particolare riferimento alla questione dei Servizi, si rimanda all'Organigramma approvato alla riunione congiunta di tutte le Segreterie Territoriali di Ischia (NA) del 25 ottobre 2006 (allegato), nel quale è stato individuato uno schema di lavoro e degli incarichi.

ART. 28

ORGANISMI DEL SINDACATO TERRITORIALE

Sono organi del sindacato Territoriale:

- ▣ *Il Congresso;*
- ▣ *il Comitato Direttivo;*

- ▣ *il Comitato Esecutivo;*
- ▣ *la Segreteria;*
- ▣ *il Collegio dei Probiviri;*
- ▣ *il Collegio dei Revisori dei Conti.*

ART. 29
IL CONGRESSO TERRITORIALE
- COMPITI -

Il Congresso Provinciale:

- a) *esamina e discute l'attività del Sindacato sulla base della relazione del Comitato Direttivo uscente;*
- b) *stabilisce gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato, nell'ambito delle scelte di politica sindacale della Federazione;*
- c) *esamina il rendiconto organizzativo e finanziario;*
- d) *elegge il Comitato Direttivo Provinciale;*
- e) *elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;*
- f) *elegge il Collegio Provinciale dei Probiviri;*
- g) *elegge i delegati al Congresso Nazionale.*

ART. 30
IL CONGRESSO TERRITORIALE
- CONVOCAZIONE -

Il Congresso del Sindacato Provinciale ha luogo, in via ordinaria, esclusivamente in preparazione del Congresso Nazionale della FISMIC. Esso può inoltre essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo, o di 1/3 degli iscritti e, comunque, nell'ipotesi di decadenza del Comitato Direttivo.

ART. 31
IL CONGRESSO TERRITORIALE
- COMPOSIZIONE -

Al Congresso partecipano:

- ▣ *con diritto di voto tutti i delegati regolarmente eletti nelle assemblee di fabbrica o di zona sulla base del numero degli iscritti in regola con il pagamento delle quote sindacali;*
- ▣ *con diritto di parola i componenti degli organismi uscenti ove non siano eletti delegati.*

ART. 32
IL COMITATO DIRETTIVO TERRITORIALE
- COMPOSIZIONE - COMPITI -

Il Comitato Direttivo del Sindacato Territoriale è l'organo di direzione politica tra un Congresso e l'altro. Suoi compiti sono:

- a) *convocare il Congresso Territoriale fissandone le modalità di svolgimento;*
- b) *eleggere nel suo seno il Comitato Esecutivo, la Segreteria Territoriale ed il Segretario responsabile al quale dovrà essere consegnata copia del presente Statuto, che il medesimo dovrà quindi dichiarare di ben conoscere in particolare quanto alle norme che ne disciplinano i limiti del mandato;*
- c) *approvare annualmente i bilanci;*
- d) *decidere le sanzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti.*

Esso si riunisce di norma una volta ogni 2 mesi, e comunque almeno **6** **4** volte l'anno.

Esso può essere convocato in via straordinaria quando richiesto da 1/3 dei suoi componenti. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, i componenti eletti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Il Comitato Direttivo redige un verbale dei propri lavori e il Presidente, all'inizio dei lavori di ogni seduta del Comitato Direttivo stesso, fa l'appello dei presenti al fine di dichiararne la validità. Per gli assenti ingiustificati valgono le regole previste dall'art. 38 del presente Statuto.

ART. 33

IL COMITATO ESECUTIVO TERRITORIALE

Di norma a livello territoriale è costituito il Comitato Esecutivo che ha il compito di attuare le decisioni del Comitato Direttivo. Esso è formato da un numero di componenti stabilito dal Comitato Direttivo.

ART. 34

LA SEGRETERIA TERRITORIALE

Il numero dei componenti la Segreteria Provinciale è deciso dal Comitato Direttivo, non può essere comunque inferiore a 3 compreso il Segretario Responsabile e il Segretario Amministrativo-Organizzativo, che ha il compito di sviluppare con coerenza la politica nazionale dell'Organizzazione sul territorio, in particolare per quanto riguarda i Servizi.

Il Segretario Responsabile mantiene i rapporti con le altre Organizzazioni Sindacali e le controparti.

ART. 35

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri del Sindacato Provinciale è composto da 3 componenti ed è nominato dal Congresso. Elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è l'Organo competente ad esaminare in prima istanza, il ricorso, presentato entro 15 giorni avverso provvedimenti disciplinari presi dal Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere, pena la decadenza del provvedimento impugnato, il suo giudizio nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

I Probiviri non possono ricoprire cariche direttive nel Sindacato Territoriale.

Il Collegio dei Probiviri ha sede presso la sede della FISMIC.

ART. 36

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI DIRETTIVI

Gli oneri derivanti da viaggio e diaria per i componenti del Consiglio Generale e dei Segretari non residenti nel comune ove ha luogo la riunione sono a carico esclusivo della struttura sindacale di appartenenza.

ART. 37

TERMINI DI CONVOCAZIONE

Salvo casi di particolare urgenza tutti gli organismi devono essere convocati, nei tempi previsti con comunicazione dell'Ordine del Giorno, almeno 3 giorni prima.

ART. 38

SOSPENSIONE E DECADENZA DAGLI INCARICHI

Si intendono sospesi dalle cariche ricoperte negli organismi ai vari livelli quei componenti nei confronti dei quali siano stati proposti provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto; analogamente si considerano sospese anche le strutture che incorrano in proposte di provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.

La sospensione decadrà automaticamente qualora il giudizio del Collegio dei Probiviri sia favorevole al componente stesso, ovvero la sospensione, sarà automaticamente trasformata in decadenza qualora il giudizio espresso sia negativo. I tempi della sospensione devono essere in coerenza con quelli previsti dal presente Statuto.

Si intendono inoltre automaticamente decaduti quei componenti che per tre volte consecutive senza avere addotto giustificazioni, non partecipino alle riunioni o che non rinnovino la tessera di iscrizione al Sindacato.

Si intendono inoltre decaduti tutti quei componenti i Comitati Direttivi Territoriali che si rifiutano di partecipare alle elezioni delle R.S.U. nelle liste della FISMIC.

RAPPORTI INTERNI

ART. 39

RAPPORTI AMMINISTRATIVI

I Sindacati Territoriali sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi che rispondono delle obbligazioni assunte nella persona del proprio Segretario Responsabile.

Le strutture suddette e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla FISMIC chiedere di essere sollevate dalla stessa, né tantomeno farle ricadere su strutture superiori.

E' fatto obbligo ai Sindacati Territoriali di inviare al ~~Tesoriere~~ Segretario Organizzativo Nazionale entro il 30 marzo di ogni anno copia del bilancio preventivo e di quello consuntivo, sottoscritto dal Segretario Responsabile e dal Segretario Amministrativo per attestarne la veridicità e approvato dal Comitato Direttivo Provinciale/Territoriale.

Il bilancio consuntivo dovrà essere composto di un conto economico e di uno stato patrimoniale, dai quali dovranno risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale dell'Organizzazione, nonché tutti gli incassi e le spese.

Alla copia del bilancio, da inviarsi alla Tesoreria Nazionale dovranno essere allegati un elenco dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della struttura Territoriale e copia della documentazione attestante l'adempimento, da parte delle strutture Territoriali ad ogni obbligo di natura fiscale e specificatamente a quelli di sostituzione d'imposta, nonché agli obblighi previdenziali.

L'Esecutivo Nazionale o il Segretario Organizzativo Nazionale può predisporre controlli di natura amministrativa sui Sindacati Territoriali per verificare l'esattezza dei bilanci e delle comunicazioni amministrative presentate. Tali attività, come quella di disporre eventuali interventi di natura finanziaria a favore dei Sindacati Territoriali costituiscono normale forma di assistenza propria della FISMIC senza assunzione di corresponsabilità da parte della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale è tenuta a presentare ogni anno al Consiglio Generale il bilancio della Federazione Nazionale specificato per capitoli e dettagliato in ogni voce per le entrate ed uscite. Per tutti gli atti amministrativi deve essere prevista la firma nella persona del Segretario Generale, del Segretario Organizzativo-Amministrativo, sulla base delle decisioni del Direttivo competente.

La Segreteria Nazionale autorizza per iscritto l'apertura dei conti correnti bancari intestati alla FISMIC e ai sindacato affiliati nelle varie Provincie. In caso di irregolarità amministrative e organizzative gravi, la Segreteria Nazionale dispone il blocco del conto corrente bancario del Sindacato Territoriale che si è reso responsabile di comportamenti non conformi e dispone l'immediata verifica della situazione contabile. Solo a valle di questa e con la consegna di un verbale sottoscritto dalla Segreteria Nazionale, di regolare conformità nella tenuta dei conti, l'Istituto Bancario, presso il quale è stato aperto un conto corrente, può iniziare ad operare nuovamente.

Il conto corrente su cui versano le deleghe dell'Organizzazione deve essere intestato alla FISMIC e i movimenti bancari devono essere fatti da almeno due persone (Segretario Responsabile e Amministrativo) con firma congiunta. Qualunque atto non conforme a questo non è valido e provoca il blocco del conto corrente da parte della struttura Nazionale.

ART. 40

RESPONSABILITA' DEI SEGRETARI PROVINCIALI

E' fatto divieto ai Sindacati Territoriali e per essi ai rispettivi Segretari Responsabili di contrarre obbligazioni in misura eccedente le risorse finanziarie di rispettiva competenza dell'Organizzazione.

E' inoltre fatto esplicito divieto di intrattenere rapporti organici e strutturali con Organizzazioni che prestano Servizi che siano concorrenti con quelli della FISMIC; in particolare non è consentito esporre nelle sedi della FISMIC pubblicità, richiami espliciti che rimandano a Organizzazioni di Servizi concorrenti alla struttura dei Servizi della FISMIC.

Il Segretario Territoriale sarà responsabile anche nei confronti dei terzi - in uno, si intende con il patrimonio della rispettiva Organizzazione - degli obblighi derivanti da norme di legge o di natura pattizia (prima fra tutti quelli fiscali e previdenziali, ivi compresi gli impegni assunti per il personale che opera presso i Sindacati territoriali per il Patronato INFORMAFAMIGLIA), afferenti l'attività svolta dalla struttura Territoriale.

Il Segretario Territoriale è responsabile in via di regresso nei confronti dell'Organizzazione sindacale per le obbligazioni assunte in violazione alle disposizioni che precedono e sarà comunque tenuto a rimborsarla per tutte le sopravvenienze passive che all'Organizzazione sindacale dovessero derivare per effetto di atti ed omissioni a lui imputabili (quali, sempre a mero titolo esemplificativo, il mancato assolvimento ad oneri fiscali e previdenziali).

Il Segretario Territoriale è responsabile anche di tutti gli atti e omissioni a lui imputabili per quanto riguarda i servizi fiscali e di Patronato, anche per ciò che concerne le trasmissioni dalla periferia al centro dei relativi atti formali e amministrativi

ART. 41

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il Segretario Responsabile, all'atto della sua elezione dovrà sottoscrivere un verbale in cui dichiara di ben conoscere lo Statuto, ed in particolare gli articoli 39 e 40 e tale verbale dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.

Copia del presente Statuto, dovrà essere depositata in tutti gli Istituti bancari dove opera un conto corrente bancario intestato alla FISMIC.

ART. 42

QUOTE SINDACALI CONTRIBUZIONE ORDINARIA

Tutti gli iscritti alla FISMIC hanno l'obbligo del pagamento delle quote deliberate di anno in anno dal Comitato Direttivo, con il conseguente diritto ad avere la tessera sindacale annuale. La contribuzione dovrà essere versata alle strutture della FISMIC, inoltre ciascuna struttura territoriale verserà il 10% di tutte le sue entrate alla Federazione Nazionale.

Gli iscritti non in regola con il pagamento delle quote associative non sono eleggibili e se eletti decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

ART. 43

CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA

La FISMIC Nazionale su delibera a maggioranza del proprio Comitato Direttivo può fissare contributi straordinari a carico dei Sindacati Territoriali.

ART. 44

CONTRIBUZIONE ORDINARIA

Viene fissata nella misura del 10% di tutte le entrate la quota di contribuzione che dovrà andare a costituire il bilancio della Federazione Nazionale, come quota per il tesseramento alla FISMIC da parte di tutti i sindacati territoriali.

L'inosservanza da parte di un Sindacato Territoriale di versare tale quota costituisce presupposto per incorrere ai provvedimenti dell'articolo 45 del presente Statuto, essendo una irregolarità amministrativa grave.

ART. 45

GESTIONE STRAORDINARIA

L'intervento per la gestione straordinaria ai vari livelli deve essere deciso a maggioranza dall'Esecutivo Nazionale o del Comitato Direttivo della Struttura competente, quando si verificano i seguenti casi:

- a) *inesistenza o provata inefficienza di un Organo Dirigente;*
- b) *incapacità ad esprimere la Segreteria;*
- c) *esistenza di un'azione esterna incompatibile con gli indirizzi approvati dagli Organi Statutari, capace di provocare disorientamenti e disgregazione, danneggiando il prestigio della Organizzazione;*
- d) *Congresso convocato e svolto senza il rispetto delle norme statutarie*
- e) *irregolarità amministrative recanti grave danno all'Organizzazione;*
- f) *gestione da parte della Segreteria del Sindacato Territoriale in modo contrario ai principi di democrazia sindacale contenuti nello Statuto;*
- g) *mancato rispetto degli indirizzi adottati dall'Organizzazione in caso di vertenze a carattere Nazionale o su questioni sindacali che abbiano particolare rilevanza o che provochino effetti come quelli descritti nel comma c) del presente articolo. .*
- h) *Mancato rispetto degli indirizzi adottati dall'Organizzazione in materia di Servizi.*
- i) *Mancata consegna dei bilanci territoriali, come previsto dall'art. 39, terzo alinea, presente Statuto.*

In caso di gestione straordinaria la Federazione Nazionale interviene sul Sindacato Territoriale.

La gestione straordinaria si esplica mediante la nomina di un Comitato di Reggenza o di un Commissario.

La gestione straordinaria è immediatamente operativa. Ricorso avverso può essere presentato all'Esecutivo Nazionale e comunque deve essere presentato anche al Collegio dei Probiviri competente che deve decidere entro 1 mese dal suo ricevimento. La gestione straordinaria non può superare la durata di sei mesi, in casi eccezionali di 1 anno.

Nel caso di inosservanza amministrative recanti grave danno all'Organizzazione, prevista al punto e), e i), o di inosservanza delle linee decise dall'Organizzazione in materia dei Servizi prevista al punto h) e amministrative, previste agli artt. 39 e 40 del presente Statuto, si provvederà alla centralizzazione delle quote associative e della gestione del conto corrente bancario della struttura territoriale alla Federazione Nazionale che provvederà alla loro corretta amministrazione.

ART. 46

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E NORME

A carico del lavoratore iscritto alla FISMIC resosi responsabile di atti in contrasto con la lettera e lo spirito del presente Statuto possono essere assunti i seguenti provvedimenti:

- a) *richiamo scritto;*
- b) *destituzione dalla carica sindacale.*
- c) *espulsione dalla Organizzazione con ritiro della tessera.*

In caso di particolare gravità e urgenza gli organi competenti possono sospendere cautelativamente l'iscritto in attesa della definizione del provvedimento. Il provvedimento viene deciso dall'Organo Direttivo della struttura più alta in grado alla quale l'iscritto appartiene a maggioranza.

Il provvedimento di espulsione deve essere preso da detto Organo a maggioranza assoluta dei componenti.

Nel caso in cui l'iscritto è componente di più di un organismo, la decisione del provvedimento deve essere presa dall'organismo di maggiore livello. In tal caso la struttura di appartenenza trasmetterà alla struttura di cui sopra tutta la documentazione avendo tale struttura ogni facoltà di decisione che comunque dovrà essere assunta entro 1 mese dalla data di acquisizione della documentazione, pena la decadenza del procedimento. All'iscritto è data la facoltà di ricorso entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

ART. 47

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- PROCEDURE -

Gli organi abilitati a decidere nelle forme previste dall'articolo precedente debbono essere convocati con l'indicazione esplicita nell'Ordine del Giorno della forma di provvedimento disciplinare proposto nonché della indicazione dell'iscritto e delle motivazioni cui si riferisce tale provvedimento.

Copia della convocazione dell'Organo con l'Ordine del Giorno deve essere spedita con raccomandata o raccomandata a mano o via fax all'iscritto oggetto di possibile sanzione. Anche gli addebiti, specificati nei loro aspetti essenziali, devono essere comunicati all'iscritto mediante lettera raccomandata o raccomandata a mano o via fax.

Di norma la comunicazione degli addebiti deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Organo abilitato a decidere le sanzioni disciplinari. La data considerata valida è quella del timbro postale della comunicazione degli addebiti.

L'interessato ha il diritto di fornire controdeduzioni scritte all'Organo sindacale chiamato a decidere.

ART. 48
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- RICORSI -

La comunicazione del provvedimento disciplinare adottato deve essere spedita all'iscritto a mezzo raccomandata o raccomandata a mano o via fax entro il termine perentorio di tre giorni dalla data della decisione dell'Organo.

Entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del provvedimento disciplinare, l'iscritto ha facoltà di presentare ai Probiviri ricorso avverso al provvedimento. Su sua richiesta è fatto obbligo al Collegio dei Probiviri convocarlo per le eventuali contro deduzioni.

La prima istanza di ricorso è quella dei Probiviri della stessa struttura che ha emesso il provvedimento. In caso di prosecuzione del ricorso dopo l'esito di prima istanza è quella dei Probiviri della Struttura immediatamente superiore.

ART. 49
INCOMPATIBILITA' INTERNE

Nessun funzionario della FISMIC può esercitare - anche a tempo parziale - attività privata o di collaborazione con studi professionali di nessun tipo che abbia attinenza o contiguità con l'attività prestata per l'Organizzazione. Tale norma vale anche per la struttura dei Servizi.

ART. 50
MODIFICHE STATUTARIE

Le norme del presente Statuto che dovessero essere in contrasto con norme e disposizioni legislative saranno aggiornate dalla Segreteria che ne darà comunicazione preventiva al Consiglio Generale Nazionale.

In tutte le parti trattate il Presenta Statuto sostituisce il Codice Civile. Resta inteso che per le parti non trattate vale quanto disposto nel Codice Civile.

NORMA FINALE

L'autonomia patrimoniale di ogni singolo Sindacato Territoriale dovrà essere raggiunta attraverso la piena assunzione di responsabilità e l'obbligo di osservare gli adempimenti di legge sia in campo civilistico che fiscale, previdenziale, penale e nella materia.

Ogni Sindacato Territoriale dovrà essere in possesso di un proprio codice fiscale e di propri registri contabili, operazione che dovrà avvenire entro 30 giorni dal deposito del nuovo Statuto.

L'inosservanza di tale fondamentale atto costituirà grave irregolarità amministrativa e la Federazione Nazionale provvederà alla centralizzazione delle quote associative e alle conseguenti azioni politiche-gestionali previste dall'art. 45 del presente Statuto.

Allegato allo Statuto: Organigramma cosiddetto di Ischia:

